



COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

P.zza della Libertà, 4 – 86036 MONTENERO DI BISACCIA (CB) – Tel. 0875359201 C.F.: 82004330708 - P. IVA: 00213100704
Sito Internet www.montenerodibisaccia.com – PEC: comune.montenerodibisacciacb@legalmail.it

ORDINANZA SINDACALE n. 66 del 11/09/2026

DIVIETO ASSOLUTO, CON DECORRENZA IMMEDIATA E FINO A NUOVA DISPOSIZIONE, DI OGNI FORMA DI UTILIZZO DELL'ACQUA PROVENIENTE DALLA RETE IDRICA COMUNALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA AD ACCEZIONE DELLA CONTRADA PADULA (ZONA MARINA), PER SCOPI IDROPOTABILI E ALIMENTARI (INCLUSO IL LAVAGGIO DI ALIMENTI E L'IGIENE ORALE).

IL SINDACO

PREMESSO che;

- Con nota prot. n° 12797 del 10/09/2026, a seguito di numerose e concordanti segnalazioni da parte della cittadinanza relative alla fuoriuscita dai rubinetti di acqua torbida e con colorazione fortemente anomala in diverse zone del centro abitato è stata inoltrata all' Azienda Speciale Regionale Molise Acque la richiesta di urgenti accertamenti ispettivi e tecnici sugli impianti di competenza per individuare e rimuovere tempestivamente le cause del fenomeno riscontrato;
- Con nota prot. n° 12858 del 11/09/2026 l' Azienda Speciale Regionale Molise Acque ha comunicato di aver attivato una campagna straordinaria di monitoraggio dei parametri manganese e torbidità sul sistema acquedottistico alimentato dall'impianto di potabilizzazione del Liscione e che, nello specifico, i controlli interni eseguiti sui punti del ciclo di trattamento dell'impianto in data 08/09/2026, i cui esiti analitici si sono resi disponibili il 09/09/2026, hanno evidenziato valori del parametro manganese superiori al valore parametrico di 50 µg/L di cui all'Allegato I, Parte C, del D.Lgs. 18/2023, con un valore di 67 µg/L all'uscita dell'acqua trattata dall'impianto;
- L' ARPA Molise con nota prot. n° 13433 del 11/09/2026, acquisita al protocollo dell'Ente in pari data con n° 12911, ha comunicato la non conformità dei parametri analizzati nei prelievi del giorno 10/09/2026 invitando la GRIM e L'EGAM a valutare la sospensione dell'erogazione dell'acqua proveniente dal potabilizzatore della diga del Liscione fino alla risoluzione della problematica;
- con nota prot. n° 112050 dell'11/09/2026 dell' Azienda Sanitaria Regionale Molise – Dipartimento Unico di Prevenzione, pervenuta al prot. comunale in pari data al n. 12924, si comunica che l'analisi chimica effettuata dall' ARPA Molise sui campioni di acqua prelevati nel territorio del Comune di Montenero di Bisaccia ha evidenziato la **non conformità per il superamento dei valori agli standard di qualità per le acque potabili ad uso umano;**

CONSIDERATA la necessità di adottare tempestivamente misure a tutela della salute pubblica per prevenire rischi derivanti dall'ingestione o dall'uso alimentare di acqua contaminata;

DATO ATTO che non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati e a quanti individuati agli artt. 7 e 9 legge 241/1990 e s.m.i., attese le particolari esigenze di celerità del procedimento avente ad oggetto le finalità sottese al ripristino e consumo umano dell'acqua, risorsa primaria per l'attività umana; che, pertanto, il presente atto non dispiega effetti preclusivi che incidono sulle posizioni giuridiche soggettive dei destinatari, legittimando questi ultimi a tutelare i propri interessi in un contraddittorio con l'amministrazione procedente;

VISTE le attribuzioni del Sindaco quale autorità sanitaria locale ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), dell'art. 13 della legge n. 833/1978 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale) e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo, n. 59) e dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 327/1980 ("Regolamento di esecuzione della Legge n. 283/1962");

VISTI:

- il Testo Unico in materia di leggi sanitarie;
- l'art. 50, V comma, del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 5 del D.M. del 2703/1991;
- il D.Lgs. n. 31/2001;
- gli artt. 7 e ss, Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

ORDINA

- **IL DIVIETO ASSOLUTO**, con decorrenza immediata e fino a nuova disposizione, di ogni forma di utilizzo dell'acqua proveniente dalla rete idrica comunale in tutto il territorio comunale ad eccezione della c. da Padula (Marina di Montenero di Bisaccia), per scopi idropotabili e alimentari (incluso il lavaggio di alimenti e l'igiene orale).
- **IL DIVIETO** si applica anche previa bollitura, in quanto il trattamento termico non elimina la contaminazione chimica rilevata.

INFORMA

che il presente atto sarà suscettibile di revoca non appena, nelle zone interessate, saranno riscontrati valori conformi, a norma di legge, al consumo dell'acqua per l'uso potabile, a seguito delle debite verifiche degli organi competenti

DISPONE

- ✓ che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune;
- ✓ che ne venga data ampia diffusione tramite il sito istituzionale del Comune, i canali social ufficiali e ogni altro mezzo ritenuto idoneo;
- ✓ che la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine preposte vigilino sull'osservanza del presente provvedimento;
- ✓ che il presente provvedimento sia trasmesso, per gli adempimenti di competenza, a:
 - Prefetto di Campobasso
 - Comando di Polizia Locale di Montenero di Bisaccia
 - A.S.Re.M.
 - A.R.P.A.M.;
 - Azienda Speciale Regionale Molise Acque

SI INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Molise entro 60 giorni dalla data di notificazione dello stesso; oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dal ricevimento della presente.



IL SINDACO
Simona Contucci